



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Il Giudice di Prima Istanza Avv. Enrico Cascella ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare n. 24/2014 a carico del tesserato

ALESSANDRO SCANNAVACCA,

relativo alla contestazione di insegnamento abusivo presso il Golf Club Rovigo.

* * *

In data 24 aprile 2014 perveniva alla sede della Federazione Italiana Golf una lettera anonima, inviata anche alla P.G.A. Italiana (PGAI), nella quale un soggetto che si qualificava solo come “un nuovo socio del Golf Club Rovigo” riferiva che alla richiesta rivolta al Presidente del circolo, sig. Nino Rossi, se vi fosse presso il circolo un maestro della PGAI o autorizzato dalla Federazione, gli sarebbe stato risposto positivamente, con indicazione del nome e del numero di cellulare del sig. Alessandro Scannavacca “*per prendere accordi con lui per lezioni e compenso*”.

Non avendo riscontrato il detto nominativo negli elenchi della PGAI, l'anonimo avrebbe assunto informazioni, apprendendo che il sig. Scannavacca, nipote del Presidente del Club, dilettante di buon livello, avrebbe impartito lezioni facendosi “*pagare, anche bene, per un lavoro per il quale non ha nessuna abilitazione*”.

Il Sostituto Procuratore avv. Roberto Padovani, prendeva contatto con l'incolpato, con il Presidente del club e con alcuni giocatori, ricevendo conferma del fatto che l'incolpato è un appassionato che presta la sua attività al fine di avvicinare quante più persone al gioco del golf; mentre da nessuno è giunta conferma della notizia, diretta o indiretta, circa compensi richiesti dal, o corrisposti al sig. Scannavacca, è risultato che effettivamente l'attività dello stesso è qualcosa più che occasionale, giacché il Circolo, in mancanza di un professionista che impartisca lezioni nella struttura e cui possano rivolgersi i giocatori, indirizza effettivamente all'incolpato tutti coloro che vogliono imparare o perfezionare il loro gioco.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Tale situazione è stata del resto confermata dal sig. Scannavacca, che ha riferito al Sostituto Procuratore che, per la cronica mancanza di un professionista presso il circolo (quelli che in passato avevano preso contatto con il club, dopo poco tempo se ne erano andati), la sua passione per il golf ed il desiderio che anche a Rovigo esso avesse una maggiore diffusione lo avevano indotto a non rifiutare di mettersi a disposizione a titolo gratuito di coloro che gli si rivolgevano per ricevere consigli.

Con la richiesta di giudizio, il Sostituto Procuratore avv. Roberto Padovani ha qualificato l'attività svolta come insegnamento abusivo, data la sistematicità dei "consigli" forniti dal sig. Scannavacca, ben diversi dall'occasionale consiglio che chiunque, se richiesto, può dare; ha concluso pertanto chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, evidenziando nel contempo la ben maggiore responsabilità del Circolo.

Fissata e comunicata la data il dibattimento, l'incolpato si poneva in contatto telefonico con lo scrivente Giudice, segnalando il suo impedimento in quanto la data coincideva con un periodo di ferie, riconfermando che l'attività gratuitamente svolta era stata motivata solo dalla passione per il golf, dalla volontà di avvicinare ad esso nuovi appassionati, e dalla necessità di offrire indicazioni per un primo approccio in assenza di un maestro cui potessero essere indirizzati.

Sulle confermate conclusioni da parte del Sostituto Procuratore, il procedimento veniva trattenuto a decisione.

* * *

Il presente procedimento disciplinare comporta innanzitutto un indispensabile raffronto tra la sgradevole e vile forma della denuncia del preteso illecito, e le motivazioni, forse non uniche, ma comunque di incontestabile valore, addotte dall'incolpato a giustificazione dell'accertato insegnamento che, con caratteristiche di sistematicità, egli impartisce presso il Golf Club Rovigo.

L'anonimato, dietro al quale un sedicente appassionato del gioco del golf e nuovo socio del detto Club ha voluto nascondersi, ha reso impossibile un confronto tra l'asserita attività di insegnamento a pagamento e le dichiarazioni



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

di tutti i giocatori contattati dal Sostituto Procuratore, oltre che del tesserato indagato, che hanno univocamente confermato la gratuità dell'attività svolta da quest'ultimo.

Da sempre in ogni attività sportiva i praticanti più esperti hanno fornito consigli ai meno esperti; forse nel gioco del golf il “consiglio” è più diffuso perché maggiori e più complesse sono le difficoltà, perché la convinzione di aver finalmente risolto i propri problemi induce a suggerire agli altri la “semplice soluzione” individuata, e forse anche per l'espressa previsione nelle “Regole” del divieto di dare o chiedere consigli durante il giro convenzionale.

Ma ben diversa è la fattispecie in esame, nella quale, è stato accertato ed è stato ammesso dallo stesso indagato, il sig. Scannavacca, certamente esperto ed appassionato golfista, si è reso sistematicamente disponibile a fornire a meno esperti giocatori insegnamenti, senza che sia stata provata la corresponsione di retribuzioni: le informazioni assunte dal Sostituto Procuratore confermano in modo univoco che l'indagato non ha percepito, direttamente od indirettamente⁽¹⁾, alcuna remunerazione o compenso per l'insegnamento.

La Regola 5 delle Regole per lo Status del Dilettante così recita: “5-1 Regola Generale. Fatta eccezione per quanto previsto dalle *Regole*, un *golfista dilettante* non deve ricevere remunerazione o compenso, direttamente o indirettamente per l'*insegnamento* del golf.”

I commi successivi indicano anche in quali casi ed a quali condizioni un *golfista dilettante* può lecitamente ricevere un pagamento per l'insegnamento del golf.

Per altre discipline sportive, per le quali le modalità di conseguimento del titolo per l'insegnamento sono regolamentate da una legge (nazionale, regionale o provinciale), ad esempio per i maestri di sci o per le guide alpine, l'insegnamento senza aver conseguito l'abilitazione costituisce un illecito che

⁽¹⁾ La circostanza affermata dall'anonimo che egli sia “nipote del Presidente”, circostanza che non pare essere stata da altri confermata, quand'anche fosse vera, non sarebbe di per sé sola sufficiente a far presumere, in assenza di altri fatti, gravi, precisi e concordanti, che vi sia stata percezione indiretta di remunerazioni o compensi per l'insegnamento.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

può essere di natura penale⁽²⁾ o amministrativa, per il quale è prevista corrispondente sanzione, e ciò indipendentemente dalla corresponsione del compenso, salvo che l'instaurazione di un rapporto professionale debba essere esclusa, come può accadere in ambito parentale o tra amici.

Nel gioco del golf, invece, il *discrimen* tra la liceità e l'infrazione è costituito dalla natura gratuita o a pagamento dell'insegnamento (come è confermato anche dalla Decisione sullo Status di Dilettante 5-1/1), e tale criterio trova conferma anche nel Regolamento Professionisti approvato il 16.12.2011, che all'art. 9 così stabilisce: "I Circoli affiliati, le Associazioni aggregate e i loro legali rappresentanti i quali consentano o non impediscano nei propri impianti l'esercizio dell'attività didattica a titolo oneroso a persone non qualificate sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia."

Tale contesto regolamentare, ovviamente, non può e non deve indurre a ritenere che le Regole attribuiscono pari dignità agli insegnamenti offerti gratuitamente da un dilettante, anche molto esperto, o addirittura da un professionista di alto livello, ma non abilitato all'attività didattica, a quelli impartiti da un maestro che, oltre all'abilità nel gioco, ha maturato, attraverso centinaia di ore trascorse frequentando corsi, studiando e superando esami molto selettivi, la conoscenza della tecnica e la capacità di insegnarla, di individuare, analizzare e correggere gli errori degli allievi.

L'assenza di testimonianze a conferma di quanto riferito solo dall'anonimo denunciante circa il consenso da parte del Circolo ad attività didattica a titolo oneroso da parte di persona non qualificata e circa l'attribuzione a questa della qualifica di professionista, fattispecie che di per sé avrebbero costituito ipotesi di illecito commesse dal Circolo e dal suo legale rappresentante, per le quali disporre la rimessione al Procuratore Federale ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Regolamento di Giustizia, non consente un tale provvedimento.

Nel disporre quindi per la reiezione del deferimento del sig. Scannavacca, come da dispositivo, questo Giudice ritiene peraltro di dover svolgere una

(2) Numerose sentenze hanno parificato il titolo di maestro di sci o di guida alpina alla "speciale abilitazione dello Stato" per l'esercizio di professioni protette, con conseguente condanna per il delitto previsto e punito dall'art. 348 cod. pen.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

considerazione circa il comportamento del Golf Club Rovigo, che a norma di Regolamento sarà destinatario di notifica della presente decisione: il sistematico sfruttamento della disponibilità del sig. Scannavacca non costituisce, ad avviso dello scrivente, un comportamento che corrisponda ai principi di rispetto e considerazione per gli altri che dovrebbero regolare non solo il gioco del golf, ma tutti i rapporti che girano intorno ad esso; detto comportamento del Circolo ha infatti determinato situazioni ambigue, che hanno esposto un suo tesserato ad un procedimento disciplinare, con sicure tensioni e ripercussioni emotive, per cui è auspicabile che per il futuro non vengano poste in essere ulteriori analoghe situazioni.

P.Q.M.

il Giudice di Prima Istanza, nel respingere il deferimento richiesto dal Sostituto Procuratore, assolve il tesserato Alessandro Scannavacca dall'addebito contestatogli.

Verona, 16 novembre 2014

Il Giudice di I^a Istanza

Avv. Enrico Cascella